



COMUNE DI MODENA

N. 86/2023 Registro Deliberazioni di Giunta

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 14/03/2023**

L'anno 2023 il giorno 14 del mese di marzo alle ore 11:35 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale.

Hanno partecipato alla seduta:

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	Presente
CAVAZZA GIANPIETRO	Vice-Sindaco	Presente
PINELLI ROBERTA		Presente
VANDELLI ANNA MARIA		Presente
FILIPPI ALESSANDRA		Presente
LUCA' MORANDI ANNA MARIA		Presente
BARACCHI GRAZIA		Presente
BOSI ANDREA		Presente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente
BORTOLAMASI ANDREA		Presente

Assenti Giustificati:

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 86

PUMS 2030 - PROGRAMMA PER L'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA (IDR) A PUBBLICO ACCESSO PER VEICOLI ELETTRICI SUL TERRITORIO COMUNALE - ADEGUAMENTO DELLO "SCHEMA DI PROTOCOLLO TIPO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA A PUBBLICO ACCESSO PER LA MOBILITA' ELETTRICA NEL TERRITORIO COMUNALE DI MODENA - ANNO 2023" ALLA LEGGE N. 120 DEL 2020, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 108 DEL 2021 E APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI PROTOCOLLO CON GLI OPERATORI DUFERCO ENERGIA S.P.A. E AGRIFER DI CASARINI OTTAVIO E FIGLI S.R.L.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- a) che la Legge 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a promuovere la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
- b) che il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE - approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012) e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale;
- c) che la "Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (recepita con D.lgs. 257/2016) sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi", nota come norma DAFI, stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;
- d) che la Direttiva suddetta stabilisce, altresì, requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;
- e) che in data 13 settembre 2018 è stato sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna e dai principali fornitori di energia elettrica operanti nel territorio regionale, un Protocollo di intesa, per la realizzazione in Emilia-Romagna di una capillare rete di punti di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica, sia mezzi di trasporto pubblico, sia autovetture ad uso privato;
- f) che la Giunta comunale considera obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- g) che la Giunta riconosce che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione locale dell'inquinamento sia atmosferico sia acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello urbano, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica;
- h) che in data 16/07/2020 è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS 2030) che prevede, tra le diverse azioni, lo sviluppo di un programma per la realizzazione di una rete di ricarica a pubblico accesso allo scopo di ottenere la progressiva copertura di tutto il territorio urbanizzato;
- i) che la Legge n. 120/2020 avente ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)", all'art. 57 introduce significative modifiche allo specifico quadro normativo allo scopo di accelerare e disciplinare il processo di installazione delle colonnine di ricarica sul territorio nazionale;
- j) che i contenuti del PUMS 2030 in relazione al tema specifico risultano già pienamente rispondenti agli adempimenti a carico degli enti locali introdotti dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- k) che la Legge 29 luglio 2021 n. 108 avente ad oggetto "Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, modificando la legge n. 120/2020 di cui al punto precedente, stabilisce, al comma 14-bis dell’art. 57 sopra citato, che il provvedimento autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica ha una durata minima di 10 anni;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 489 del 15/09/2020 avente ad oggetto “PUMS 2030 - Programma per l’installazione di Infrastrutture di Ricarica (IdR) a pubblico accesso per veicoli elettrici sul territorio comunale - Approvazione dello schema di "Protocollo d'intesa per la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a pubblico accesso per la mobilità elettrica nel territorio comunale di Modena"” in cui sono illustrati gli obiettivi principali dell’Amministrazione Comunale e i criteri e le strategie per il raggiungimento degli stessi e con la quale, contestualmente, è stato approvato lo schema di Protocollo d’intesa che è posto a base dei successivi accordi con i singoli operatori che manifestano interesse all’installazione e gestione di IdR a pubblico accesso sul territorio comunale;
- la propria deliberazione n. 106 del 24/03/2022 avente ad oggetto “Programma per l’installazione di infrastrutture di ricarica (IdR) a pubblico accesso per veicoli elettrici sul territorio comunale – indirizzi strategici per lo sviluppo della rete infrastrutturale di ricarica a pubblico accesso per la mobilità elettrica nel territorio comunale di Modena” che aggiorna e integra gli obiettivi e gli indirizzi contenuti nella delibera di cui al punto precedente;

Considerato che in data 29 agosto 2022 la Regione Emilia-Romagna, con comunicazione posta agli atti del Comune di Modena con prot. n. 411093, ha comunicato l’avvenuta cessazione della validità del protocollo regionale di cui al punto e) delle premesse e, pertanto, il comune può procedere direttamente alla sottoscrizione dei protocolli comunali anche con gli operatori non firmatari del protocollo regionale, diversamente da quanto indicato nello schema di protocollo d’intesa approvato con la propria deliberazione n. 489/2020 sopra richiamata;

Considerato che la Legge n.108 del 29 luglio 2021 richiamata al punto j), modificando l’art. 57 della Legge n.120 dell’11 settembre 2020 ed introducendo il comma 14-bis stabilisce che il provvedimento autorizzativo per l’occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica ha una durata minima di 10 anni, diversamente da quanto previsto nello schema di protocollo d’intesa approvato con la propria deliberazione n.489/2020 sopra richiamata, che sancisce una durata di 8 anni;

Ritenuto pertanto necessario adeguare la durata dei protocolli d’intesa in fase di stipula e, conformemente al principio di equità di condizioni in regime di concorrenza, dei protocolli d’intesa già sottoscritti ed in corso di validità alla durata di 10 anni stabiliti dal quadro normativo nazionale;

Richiamato il protocollo d’intesa tra il Comune di Modena e l’operatore HERA COMM SRL, approvato con propria deliberazione n. 69 del 19/02/2019;

Richiamato il protocollo d’intesa tra il Comune di Modena e l’operatore ENERMIA SRL, approvato con propria deliberazione n. 615 del 3/11/2020;

Ritenuto pertanto necessario approvare un nuovo “schema di protocollo tipo per la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a pubblico accesso per la mobilità elettrica nel territorio comunale di Modena” in sostituzione di quello approvato con la citata propria

deliberazione n. 489 del 15/09/2020 introducendo sinteticamente le seguenti modifiche:

- prolungamento della durata del protocollo da 8 a 10 anni;
- superamento dell'obbligo per l'operatore di sottoscrizione del Protocollo d'intesa per la realizzazione in Emilia-Romagna di una capillare rete di punti di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica, sia mezzi di trasporto pubblico, sia autovetture ad uso privato del 13/09/2018;

e che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante (ALLEGATO A);

Ritenuto altresì necessario comunicare agli operatori sottoscrittori di protocolli d'intesa in corso di validità e agli uffici competenti in materia di occupazione di suolo pubblico l'adeguamento a 10 anni della durata dei suddetti protocolli, approvati con le suddette proprie deliberazioni n. 69/2019 e n. 615/2020, in luogo degli 8 anni previsti, in adeguamento all'art. 57, comma 14-bis della Legge n. 120/2020, come modificato dalla Legge n. 108/2021;

Considerato che in data 21/02/2022, prot. 59618 è pervenuta all'Amministrazione la richiesta da parte di DUFERCO ENERGIA S.P.A. per installare e gestire, a proprie cure e spese, IdR a pubblico accesso a integrazione dell'attuale rete di ricarica per la mobilità elettrica cittadina e che ciò rappresenta un'importante opportunità per la realizzazione degli obiettivi succitati;

Considerato altresì che nella richiesta succitata l'operatore DUFERCO ENERGIA S.P.A. ha dichiarato:

- di voler installare n. 30 IdR in tre anni;
- che la localizzazione delle nuove IdR avverrà di concerto con i competenti uffici comunali e tenendo conto delle esigenze di pubblica utilità del servizio.

Verificato che tale manifestazione d'interesse è pienamente coerente con lo "Schema di protocollo tipo per la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a pubblico accesso per la mobilità elettrica nel territorio comunale di Modena – anno 2023" che si allega come parte integrante alla presente deliberazione (ALLEGATO A);

Considerato che in data 8/8/2022, prot. 293802 è pervenuta all'Amministrazione la richiesta da parte di AGRIFER DI CASARINI OTTAVIO E FIGLI SRL integrata in data 16/02/2023, prot. 63247, per installare e gestire, a proprie cure e spese, IdR a pubblico accesso a integrazione dell'attuale rete di ricarica per la mobilità elettrica cittadina, e che ciò rappresenta un'importante opportunità per la realizzazione degli obiettivi succitati;

Considerato altresì che nella richiesta succitata l'operatore AGRIFER DI CASARINI OTTAVIO E FIGLI SRL ha dichiarato:

- di voler installare n. 20 IdR in tre anni;
- che la localizzazione delle nuove IdR avverrà di concerto con i competenti uffici comunali e tenendo conto delle esigenze di pubblica utilità del servizio.

Verificato che tale manifestazione d'interesse è pienamente coerente con lo "Schema di protocollo tipo per la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a pubblico accesso per la mobilità elettrica nel territorio comunale di Modena – anno 2023" che si allega come parte

integrante alla presente deliberazione;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di raggiungere gli obiettivi illustrati nelle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 489 del 15/09/2020 e n. 106 del 24/03/2022, disciplinare i rapporti con gli operatori DUFERCO ENERGIA S.P.A. e AGRIFER DI CASARINI OTTAVIO E FIGLI SRL attraverso la definizione dei rispettivi schemi di protocollo d'intesa;

Considerato che i competenti uffici tecnici hanno pertanto redatto uno "Schema di protocollo d'intesa con l'operatore DUFERCO ENERGIA S.P.A. per la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a pubblico accesso per la mobilità elettrica nel territorio comunale di Modena" e uno "Schema di protocollo d'intesa con l'operatore AGRIFER DI CASARINI OTTAVIO E FIGLI SRL per la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a pubblico accesso per la mobilità elettrica nel territorio comunale di Modena" che recepiscono gli elementi anzidetti e che si allegano come parti integranti alla presente deliberazione (ALLEGATI B e C);

Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Vista la disposizione del Dirigente di Settore prot. n. 64171 del 16/02/2023, con cui è stato conferito all'ing. Guido Calvarese l'incarico di Posizione Organizzativa dell'Ufficio Mobilità, traffico e urbanizzazioni, nominandolo RUP per i procedimenti di competenza della citata Unità organizzativa;

Su proposta del Responsabile dell'Ufficio Mobilità, traffico e urbanizzazioni ing. Guido Calvarese.

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Mobilità, traffico e urbanizzazioni ing. Guido Calvarese in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Acquisito il visto di congruità del Dirigente del Settore Ambiente, mobilità, attività economiche e sportelli Unici, arch. Roberto Bolondi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, come modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 480 del 22.09.2022;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;

D e l i b e r a

- di approvare lo Schema di protocollo tipo per la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a pubblico accesso per la mobilità elettrica nel territorio comunale di Modena – anno 2023 che si allega come parte integrante alla presente deliberazione (ALLEGATO A), in sostituzione di quello approvato con propria deliberazione n. 489 del 15 settembre 2020;

- di approvare lo Schema di protocollo d' intesa con l'operatore DUFERCO ENERGIA S.P.A. per la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a pubblico accesso per la mobilità elettrica nel territorio comunale di Modena, allegato quale parte integrante della presente deliberazione (ALLEGATO B);
- di approvare lo Schema di protocollo d' intesa con l'operatore AGRIFER DI CASARINI OTTAVIO E FIGLI SRL per la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a pubblico accesso per la mobilità elettrica nel territorio comunale di Modena, allegato quale parte integrante della presente deliberazione (ALLEGATO C);
- di dare mandato al R.U.P. ing. Guido Calvarese, responsabile dell'Ufficio Mobilità, Traffico e Urbanizzazioni, di procedere alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa con gli operatori DUFERCO ENERGIA SRL e AGRIFER DI CASARINI OTTAVIO E FIGLI SRL sulla base degli schemi di protocollo d'intesa di cui ai punti 2 e 3 precedenti;
- di dare mandato ai competenti uffici comunali, a valle della sottoscrizione dei suddetti Protocolli, di attendere alle azioni necessarie a darne attuazione;
- di dare mandato ai competenti uffici comunali di comunicare agli operatori sottoscrittori di protocolli d'intesa in corso di validità e agli uffici competenti in materia di occupazione di suolo pubblico dell'estensione a 10 anni della durata dei suddetti protocolli, approvati con proprie deliberazioni n. 69/2019 e n. 615/2020, in luogo degli 8 anni previsti, in adeguamento all'art. 57, comma 14-bis della Legge n. 120 del 2020, come modificato dalla Legge n. 108 del 2021;
- di dare atto che non sono previsti altri costi a carico del Comune di Modena.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di sottoscrivere i protocolli d'intesa;

Visto l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;

D e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MUZZARELLI GIAN CARLO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

SCHEMA DI PROTOCOLLO TIPO
PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI
INFRASTRUTTURE DI RICARICA A PUBBLICO
ACCESSO PER LA MOBILITÀ ELETTRICA NEL
TERRITORIO COMUNALE DI MODENA – ANNO 2023

Tra

(Nome Gestore) con Sede Legale in _____, Via _____ n. _____, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. _____, in persona dell' Amministratore Delegato _____ (di seguito "_____")

e

Comune di Modena con sede legale in Modena, Piazza Grande n. 16, codice fiscale 00221940364 in questo atto rappresentata da _____ in qualità di _____ domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto in _____ (di seguito il "**Comune**")

di seguito definite congiuntamente le "**Parti**" e disgiuntamente la "**Parte**".

PREMESSO CHE

- a) La Legge del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
- b) il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012) e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale;
- c) la "Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (recepita con D.lgs. 257/2016) sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi" stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;
- d) la Direttiva suddetta stabilisce, altresì, requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;
- e) le Parti considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;

- f) le Parti riconoscono che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione locale dell'inquinamento sia atmosferico sia acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte;
- g) in data 13 settembre 2018 è stato sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna e dai principali fornitori di energia elettrica operanti nel territorio regionale, [tra cui, eventualmente, (Nome gestore)], un protocollo di intesa per la realizzazione entro il 2020 in Emilia-Romagna di una capillare rete di punti di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica, sia mezzi di trasporto pubblico, che autovetture ad uso privato;
- h) in data 16/07/2020 è stato approvato con Del. C.C. n. 28/2020 il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS2030) che prevede tra le diverse azioni anche lo sviluppo della rete di ricarica a pubblico accesso allo scopo di ottenere la progressiva copertura di tutto il territorio urbanizzato e che risulta pienamente rispondente al DL citato al punto precedente;
- i) la legge n. 120 del 2020 avente ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”, all’art. 57 introduce significative modifiche allo specifico quadro normativo allo scopo di accelerare e disciplinare il processo di installazione delle colonnine di ricarica sul territorio nazionale;
- j) la legge n. 108 del 29 luglio 2021 avente ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, modificando la legge n.120/2020 di cui al punto precedente, stabilisce, al comma 14-bis dell’art. 57 sopra citato, che il provvedimento autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica ha una durata minima di 10 anni;
- k) richiamata la D.G.C. n. 489 del 15/09/2020 avente ad oggetto “PUMS 2030 – Programma per l’installazione di IdR (Infrastrutture di Ricarica) a pubblico accesso per veicoli elettrici sul territorio comunale – Approvazione dello schema di protocollo di intesa per la realizzazione e gestione di IdR a pubblico accesso per la mobilità elettrica” che definisce i contenuti minimi e i rispettivi impegni tra l’amministrazione locale e il soggetto privato proponente;
- l) richiamata la D.G.C. n. 106 del 24/03/2022 avente ad oggetto “Programma per l’installazione di infrastrutture di ricarica (IDR) a pubblico accesso per veicoli elettrici sul territorio comunale – indirizzi strategici per lo sviluppo della rete infrastrutturale di ricarica a pubblico accesso per la mobilità elettrica nel territorio comunale di Modena” che aggiorna e integra gli obiettivi e gli indirizzi contenuti nella delibera di cui al punto precedente;
- m) considerato che, in data 29 agosto 2022, la Regione Emilia-Romagna, con e-mail agli atti del comune di Modena con prot. n.411093, ha comunicato l’avvenuta cessazione della validità del protocollo regionale di cui al punto e) delle premesse e, pertanto, il comune può procedere direttamente alla sottoscrizione dei protocolli comunali anche con gli operatori non firmatari del protocollo regionale, diversamente da quanto indicato nello schema di protocollo d’intesa approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 489/2020 sopra richiamata;
- n) richiamata la D.G.C. n. _____ del _____ avente ad oggetto “PUMS 2030 – Programma per l’installazione di infrastrutture di ricarica (idr) a pubblico accesso per veicoli elettrici sul territorio comunale – adeguamento dello “schema di protocollo tipo per la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a pubblico accesso per la mobilità elettrica nel territorio comunale di modena” alla legge n. 120 del 2020, come modificata dalla legge n. 108 del 2021 e approvazione degli schemi di protocollo con gli operatori DUFERCO ENERGIA SPA e AGRIFER DI CASARINI OTTAVIO E FIGLI S.R.L.”;

- o) (*Nome gestore*) ha espresso l'interesse a realizzare un intervento di ampliamento della rete di infrastrutture di ricarica a pubblico accesso sul territorio comunale attraverso l'installazione di n. ____ IdR in n. ____ anni;
- p) tutti i modelli di IdR sono gestiti con le più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota e in grado di rispondere alle esigenze di una mobilità urbana evoluta e sostenibile;
- q) tutti i modelli sono dotati di una tecnologia in grado di garantire l'interoperabilità fra le infrastrutture di diverse aziende; pertanto sarà possibile intraprendere le necessarie azioni affinché l'utente possa ricaricare il veicolo elettrico utilizzando il contratto sottoscritto con il proprio venditore di energia elettrica all'interno del territorio comunale.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate

convengono quanto segue:

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito il "Protocollo di Intesa").

2. OGGETTO

Con il Protocollo di Intesa le Parti intendono disciplinare i reciproci impegni in merito alla realizzazione di una rete di ricarica elettrica in ambito urbano, impegnandosi reciprocamente a garantire una stabile e fattiva collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi concordati.

3. IMPEGNI DI (*Nome gestore*)

(*Nome gestore*) si impegna a provvedere a propria cura e spese, alle seguenti attività:

- a) individuare, concordandole con il competente ufficio comunale e congiuntamente al distributore locale di energia elettrica, le aree dedicate alle installazioni delle IdR per veicoli elettrici all'interno del territorio comunale, tenendo conto che queste dovranno essere rispondenti alle esigenze del Comune in termini di massima copertura territoriale in relazione alle dislocazioni degli ambiti residenziali, produttivi e di servizi, oltre ad essere collocate in posizione adeguata rispetto alle caratteristiche della rete di distribuzione dell'energia;
- b) progettare puntualmente le "Aree dedicate", composte dall'IdR e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio e sottoporre gli elaborati al competente ufficio del Comune;
- c) richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione di un numero complessivo di ____ IdR (*minimo 10 IdR*) nel periodo _____ (*massimo 3 anni dalla data di sottoscrizione per il completamento delle installazioni*), di cui n. __ nel corso dell'anno _____ e le restanti __ entro l'anno __, tutte dotate di due punti di ricarica per una potenza complessiva di almeno 22 kW per ogni IdR;
- d) provvedere alla installazione delle IdR, che resteranno di proprietà di (*Nome gestore*);
- e) provvedere al collegamento delle IdR con la rete elettrica pubblica;
- f) provvedere all'esecuzione di tutti gli interventi di adeguamento e degli eventuali lavori di ripristino necessari per l'installazione dell'IdR;
- g) provvedere a tutte le attività di collaudo delle IdR;
- h) provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale in coordinamento con i competenti uffici comunali;

- i) esercire e gestire le IdR da remoto tramite la piattaforma di cui si avvale;
- j) mantenere le IdR, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l'intera durata del Protocollo di Intesa, secondo quanto previsto dal piano di manutenzione ordinaria;
- k) mantenere in efficienza la segnaletica specifica relativa agli stalli riservati ai veicoli in ricarica;
- l) in conformità all'art. 57 della Legge n. 120 del 2020 recante ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*)", prevedere che, nella fascia oraria 7-23 e a ricarica del veicolo completata, previa notifica via SMS ovvero via app dedicata, sia addebitato al cliente una tariffa oraria forfettaria non inferiore a 1,80 €/h e non superiore a 3,00 €/h a partire da un'ora dopo il completamento della ricarica, con tariffazione al minuto, allo scopo di disincentivare l'occupazione del posto auto oltre il tempo necessario alla ricarica stessa nelle ore diurne;
- m) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa e gestione delle IdR;
- n) rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile, imposto da legge o regolamento ed in ogni caso alla scadenza del Protocollo di Intesa, salvo rinnovo dello stesso, da concordarsi per atto scritto d'intesa tra le Parti.
- o) monitoraggio: (*Nome gestore*) si impegna a fornire al Comune i dati relativi all'effettivo utilizzo delle IdR;
- p) Interoperabilità: (*Nome gestore*) si impegna a garantire l'interoperabilità delle proprie colonnine con tutti gli altri gestori di IdR presenti tempo per tempo nel territorio del Comune di Modena, attraverso la sottoscrizione di accordi diretti e/o l'adesione alle più diffuse piattaforme dedicate a tal scopo, affinché sia possibile al cliente finale ricaricare il proprio veicolo con le modalità e tariffe da esso sottoscritte con il proprio provider;

4. IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune s'impegna a:

- a) Individuare, congiuntamente a (*Nome gestore*) e con il coinvolgimento del competente distributore di energia elettrica, le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle IdR da parte di (*Nome gestore*), tenendo conto che queste dovranno essere rispondenti alle esigenze del Comune in termini di copertura territoriale in relazione alle dislocazioni degli ambiti residenziali, produttivi e di servizi; saranno demandati a contatti diretti tra l'ufficio tecnico competente e gli uffici tecnici di (*Nome gestore*) le operazioni necessarie all'individuazione puntuale delle aree di ricarica oggetto del presente protocollo, con elaborazione finale di un elaborato grafico esaustivo che verrà condiviso a mezzo PEC;
- b) mettere a disposizione gratuitamente le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle IdR per veicoli elettrici per la durata del Protocollo di Intesa, con specifica esclusione dal pagamento della TOSAP sia in relazione agli spazi fisicamente occupati dai manufatti IdR, sia in relazione agli stalli riservati alla ricarica elettrica;
- c) assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità di (*Nome gestore*) medesima con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le Parti, nonché emettere le necessarie ordinanze di viabilità in relazione agli stalli riservati ai veicoli in ricarica;
- d) fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati

esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica.

5. DURATA

Il Protocollo di Intesa è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 10 anni, fatto salvo quanto previsto all'art.3 in caso di richiesta di rimozione delle IdR da parte del Comune. Le Parti si riservano sin d'ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di prorogare, o rinnovare, la durata del Protocollo di Intesa mediante semplice comunicazione scritta da far pervenire prima della scadenza del Protocollo stesso.

6. COSTI

Ciascuna Parte si farà carico dei costi relativi alle attività che si impegna a svolgere in esecuzione del presente Protocollo.

7. NON ESCLUSIVITÀ

Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al Protocollo di Intesa con altri operatori o altri Enti Pubblici.

8. COMUNICAZIONE

Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in relazione all'infrastruttura di ricarica di cui al presente Protocollo di Intesa. Pertanto, nessuna Parte farà alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all'esistenza, contenuto, esecuzione né userà marchi o loghi dell'altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo al Protocollo di Intesa, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altra Parte.

9. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Il Comune prende atto che (*Nome gestore*) si avvale di diversi modelli di IdR i cui diritti di proprietà intellettuale/industriale relativi alle stazioni di ricarica, comprendenti anche la struttura hardware, il software locale per la gestione delle stazioni, incluso il modulo SW di comunicazione verso il sistema centrale e ciascuno degli elementi che li compongono (ivi inclusi, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, i marchi, i brevetti per invenzioni, e modelli di utilità, i disegni e i modelli, il *know-how*, i segreti commerciali, i diritti di autore, nonché tutta la documentazione tecnica correlata), sono di proprietà del fornitore e licenziante di (*Nome gestore*). Il Comune non potrà in alcun modo manomettere, riprodurre, modificare, sviluppare, adattare, decompilare, disassemblare, sottoporre a operazioni di *reverse engineering* (o sottoporre ad operazioni tese ad estrarre i codici sorgenti).

Allo stesso modo, il Comune è e resterà l'esclusivo titolare dei dati, delle informazioni, commerciali e logistiche, riguardanti l'area di parcheggio di cui al presente Protocollo di Intesa.

Ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell'esecuzione del Protocollo di Intesa resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all'altra.

Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Protocollo di Intesa che in quelle da esso discendenti.

10. RISERVATEZZA

Il presente Protocollo di Intesa, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del Protocollo di Intesa, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione del Protocollo di Intesa.

Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si obbliga a:

- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Protocollo di Intesa;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente Protocollo di Intesa e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento del presente Protocollo di Intesa;
- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.

Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:

- informare appena legalmente possibile di ciò per iscritto l'altra Parte;
- limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.

Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione del presente Protocollo di Intesa o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione a quanto previsto del presente Protocollo, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

Riguardo ogni aspetto citato nel presente paragrafo 10), si intendono esplicitamente esclusi da ogni vincolo di riservatezza tutti gli atti soggetti agli obblighi di pubblicazione od accesso agli atti pubblici del Comune di Modena, secondo la vigente normativa e, tempo per tempo, delle eventuali modifiche e integrazioni che dovessero intervenire a tale specifica disciplina e agli obblighi di trasparenza degli enti pubblici.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice Privacy") e del Regolamento UE 2016/679, le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente Protocollo. In ogni caso il Comune nell'esecuzione del Protocollo si atterrà ai principi ed alle regole contenuti nel Codice Privacy (*Nome gestore*), in vigore nel gruppo (*Nome gestore*) dal 2014, Parimenti (*Nome gestore*) nell'esecuzione del presente Accordo si atterrà ai principi ed alle regole contenuti nel Codice Privacy e sue s.m.e i.

12. LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE

Il presente Protocollo sarà governato e interpretato secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente Protocollo di Intesa o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Modena.

Qualsiasi modifica o deroga del Protocollo di Intesa dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

Il Protocollo di Intesa, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte.

Il Comune acconsente sin d'ora a che il presente Protocollo sia oggetto di cessione da parte di (*Nome gestore*) in favore di società appartenenti al _____, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano

la stessa (*Nome gestore*).

13. RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto dal Protocollo di Intesa, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

14. REGISTRAZIONE E BOLLO

Il presente Protocollo è assoggettato ad Imposta di registro, ai sensi dell'art. 5, co. 4 della Tariffa Parte Prima allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro approvato con D.P.R 26 aprile 1986 n. 131 che saranno a carico di (*Nome gestore*), unitamente alle spese per i bolli.

15. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista del presente Protocollo dovranno essere inviati per iscritto e saranno considerati consegnati non appena ricevuta ai seguenti indirizzi:

Per (*Nome gestore*):

.....

Per il Comune:

.....

16. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, CODICE ETICO E MODELLO 231

In coerenza con le norme ed i principi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, del codice penale italiano, dell'US Foreign Corrupt Practices Act, dello UK Bribery Act 2010, dei trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione nonché di ogni altra normativa anticorruzione comunque applicabile alle Parti, ciascuna delle Parti si impegna ad astenersi dall'offrire, promettere, elargire o pagare, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o a qualsivoglia altro terzo, con lo scopo, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al Protocollo di Intesa, di conseguirne un vantaggio o beneficio improprio e/o per influenzarne un atto, una decisione o un'omissione.

Con riguardo all'esecuzione del Protocollo di Intesa, ciascuna delle Parti si impegna altresì ad astenersi dall'accettare offerte e/o promesse, comunque denominate, di denaro o altra utilità in violazione delle norme e convenzioni citate al precedente comma.

L'inosservanza, anche parziale, delle pattuizioni di cui al presente articolo 15 costituirà grave inadempimento del Protocollo di Intesa e darà facoltà a ciascuna Parte non inadempiente di risolverlo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, mediante lettera raccomandata a/r. In tale evenienza la Parte inadempiente terrà l'altra Parte indenne e manlevata avverso qualsiasi danno, costo onere o spesa, comunque denominato, in cui essa dovesse incorrere, anche per effetto di pretese i terzi, in conseguenza dell'inadempimento.

(*Nome gestore*), nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico e nel Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/2001, consultabili presso l'indirizzo _____. (*Nome gestore*) auspica che i suoi contraenti si riferiscano a principi equivalenti nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti.

17. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Protocollo di Intesa dovrà essere interpretato nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale, secondo le disposizioni di legge.

(Nome gestore)

COMUNE DI MODENA

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA
CON L'OPERATORE DUFERCO ENERGIA S.P.A. PER
LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI
INFRASTRUTTURE DI RICARICA A PUBBLICO
ACCESSO PER LA MOBILITÀ ELETTRICA NEL
TERRITORIO COMUNALE DI MODENA

Tra

DUFERCO ENERGIA S.P.A con Sede Legale in Via Paolo Imperiale 4, 16126 Genova, Codice Fiscale 03544070174 e Partita I.V.A. n. 01016870329, in persona dell' Amministratore Delegato Dott. Marco Castagna (di seguito “**DUFERCO**”)

e

Comune di Modena con sede legale in Modena, Piazza Grande n. 16, codice fiscale 00221940364 in questo atto rappresentata dall'ing. Guido Calvarese, responsabile dell'Ufficio Mobilità, Traffico e Urbanizzazioni, in qualità di R.U.P. domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto in via Santi n. 40, 41123 Modena (di seguito il “**Comune**”)

di seguito definite congiuntamente le “**Parti**” e disgiuntamente la “**Parte**”.

PREMESSO CHE

- a) La Legge del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
- b) il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012) e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale;
- c) la “Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (recepita con D.lgs. 257/2016) sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi” stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;
- d) la Direttiva suddetta stabilisce, altresì, requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;
- e) le Parti considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto

conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;

- f) le Parti riconoscono che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione locale dell'inquinamento sia atmosferico sia acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte;
- g) in data 13 settembre 2018 è stato sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna e dai principali fornitori di energia elettrica operanti nel territorio regionale un protocollo di intesa per la realizzazione entro il 2020 in Emilia-Romagna di una capillare rete di punti di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica, sia mezzi di trasporto pubblico, che autovetture ad uso privato;
- h) in data 16/07/2020 è stato approvato con Del. C.C. n. 28/2020 il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS2030) che prevede tra le diverse azioni anche lo sviluppo della rete di ricarica a pubblico accesso allo scopo di ottenere la progressiva copertura di tutto il territorio urbanizzato e che risulta pienamente rispondente al DL citato al punto precedente;
- i) la legge n. 120 del 2020 avente ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*)", all'art. 57 introduce significative modifiche allo specifico quadro normativo allo scopo di accelerare e disciplinare il processo di installazione delle colonnine di ricarica sul territorio nazionale;
- j) la legge n. 108 del 29 luglio 2021 avente ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", modificando la legge n.120/2020 di cui al punto precedente, stabilisce, al comma 14-bis dell'art. 57 sopra citato, che il provvedimento autorizzativo per l'occupazione di suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica ha una durata minima di 10 anni;
- k) richiamata la D.G.C. n. 489 del 15/09/2020 avente ad oggetto "PUMS 2030 – Programma per l'installazione di IdR (Infrastrutture di Ricarica) a pubblico accesso per veicoli elettrici sul territorio comunale – Approvazione dello schema di protocollo di intesa per la realizzazione e gestione di IdR a pubblico accesso per la mobilità elettrica" che definisce i contenuti minimi e i rispettivi impegni tra l'amministrazione locale e il soggetto privato proponente;
- l) richiamata la D.G.C. n. 106 del 24/03/2022 avente ad oggetto "Programma per l'installazione di infrastrutture di ricarica (IDR) a pubblico accesso per veicoli elettrici sul territorio comunale – indirizzi strategici per lo sviluppo della rete infrastrutturale di ricarica a pubblico accesso per la mobilità elettrica nel territorio comunale di Modena" che aggiorna e integra gli obiettivi e gli indirizzi contenuti nella delibera di cui al punto precedente;
- m) considerato che, in data 29 agosto 2022, la Regione Emilia-Romagna, con e-mail agli atti del comune di Modena con prot. n.411093, ha comunicato l'avvenuta cessazione della validità del protocollo regionale di cui al punto e) delle premesse e, pertanto, il comune può procedere direttamente alla sottoscrizione dei protocolli comunali anche con gli operatori non firmatari del protocollo regionale, diversamente da quanto indicato nello schema di protocollo d'intesa approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 489/2020 sopra richiamata;
- n) **DUFERCO** ha espresso l'interesse a realizzare un intervento di ampliamento della rete di infrastrutture di ricarica a pubblico accesso sul territorio comunale attraverso l'installazione di n. 30 IdR in n.3 anni;
- o) tutti i modelli di IdR sono gestiti con le più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota e in grado di rispondere alle esigenze di una mobilità urbana evoluta e sostenibile;
- p) tutti i modelli sono dotati di una tecnologia in grado di garantire l'interoperabilità fra le

infrastrutture di diverse aziende; pertanto sarà possibile intraprendere le necessarie azioni affinché l'utente possa ricaricare il veicolo elettrico utilizzando il contratto sottoscritto con il proprio venditore di energia elettrica all'interno del territorio comunale.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate

convengono quanto segue:

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito il “**Protocollo di Intesa**”).

2. OGGETTO

Con il Protocollo di Intesa le Parti intendono disciplinare i reciproci impegni in merito alla realizzazione di una rete di ricarica elettrica in ambito urbano, impegnandosi reciprocamente a garantire una stabile e fattiva collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi concordati.

3. IMPEGNI DI DUFERCO

DUFERCO si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alle seguenti attività:

- a) individuare, concordandole con il competente ufficio comunale e congiuntamente al distributore locale di energia elettrica, le aree dedicate alle installazioni delle IdR per veicoli elettrici all'interno del territorio comunale, tenendo conto che queste dovranno essere rispondenti alle esigenze del Comune in termini di massima copertura territoriale in relazione alle dislocazioni degli ambiti residenziali, produttivi e di servizi, oltre ad essere collocate in posizione adeguata rispetto alle caratteristiche della rete di distribuzione dell'energia;
- b) progettare puntualmente le “Aree dedicate”, composte dall'IdR e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio e sottoporre gli elaborati al competente ufficio del Comune;
- c) richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione di un numero complessivo di 30 IdR -nel periodo 2023-2024-2025, di cui almeno n. 5 nel corso dell'anno 2023 e le restanti 25 entro l'anno 2025, tutte dotate di due punti di ricarica per una potenza complessiva di almeno 22 kW per ogni IdR;
- d) provvedere alla installazione delle IdR, che resteranno di proprietà di **DUFERCO**;
- e) provvedere al collegamento delle IdR con la rete elettrica pubblica;
- f) provvedere all'esecuzione di tutti gli interventi di adeguamento e degli eventuali lavori di ripristino necessari per l'installazione dell'IdR;
- g) provvedere a tutte le attività di collaudo delle IdR;
- h) provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale in coordinamento con i competenti uffici comunali;
- i) esercire e gestire le IdR da remoto tramite la piattaforma di cui si avvale;
- j) mantenere le IdR, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l'intera durata del Protocollo di Intesa, secondo quanto previsto dal piano di manutenzione ordinaria;
- k) mantenere in efficienza la segnaletica specifica relativa agli stalli riservati ai veicoli in ricarica;
- l) in conformità all'art. 57 della Legge 120/2020 avente ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*)”, prevedere che, nella fascia

oraria 7-23 e a ricarica del veicolo completata, previa notifica via SMS ovvero via app dedicata, sia addebitato al cliente una tariffa oraria forfettaria non inferiore a 1,80 €/h e non superiore a 3,00 €/h a partire da un'ora dopo il completamento della ricarica, con tariffazione al minuto, allo scopo di disincentivare l'occupazione del posto auto oltre il tempo necessario alla ricarica stessa nelle ore diurne;

- m) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa e gestione delle IdR;
- n) rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal **Comune** laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile, imposto da legge o regolamento ed in ogni caso alla scadenza del Protocollo di Intesa, salvo rinnovo dello stesso, da concordarsi per atto scritto d'intesa tra le Parti.
- o) monitoraggio: **DUFERCO** si impegna a fornire al Comune i dati relativi all'effettivo utilizzo delle IdR;
- p) Interoperabilità: **DUFERCO** si impegna a garantire l'interoperabilità delle proprie colonnine con tutti gli altri gestori di IdR presenti tempo per tempo nel territorio del Comune di Modena, attraverso la sottoscrizione di accordi diretti e/o l'adesione alle più diffuse piattaforme dedicate a tal scopo, affinché sia possibile al cliente finale ricaricare il proprio veicolo con le modalità e tariffe da esso sottoscritte con il proprio provider;

4. IMPEGNI DEL COMUNE

Il **Comune** s'impegna a:

- a) Individuare, congiuntamente a **DUFERCO** e con il coinvolgimento del competente distributore di energia elettrica, le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle IdR da parte di **DUFERCO**, tenendo conto che queste dovranno essere rispondenti alle esigenze del Comune in termini di copertura territoriale in relazione alle dislocazioni degli ambiti residenziali, produttivi e di servizi; saranno demandati a contatti diretti tra l'ufficio tecnico competente e gli uffici tecnici di **DUFERCO** le operazioni necessarie all'individuazione puntuale delle aree di ricarica oggetto del presente protocollo, con elaborazione finale di un elaborato grafico esaustivo che verrà condiviso a mezzo PEC;
- b) mettere a disposizione gratuitamente le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle IdR per veicoli elettrici per la durata del Protocollo di Intesa, con specifica esclusione dal pagamento della TOSAP sia in relazione agli spazi fisicamente occupati dai manufatti IdR, sia in relazione agli stalli riservati alla ricarica elettrica;
- c) assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità di **DUFERCO** medesima con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le Parti, nonché emettere le necessarie ordinanze di viabilità in relazione agli stalli riservati ai veicoli in ricarica;
- d) fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica.

5. DURATA

Il Protocollo di Intesa è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 10 anni, fatto salvo quanto previsto all'art.3 in caso di richiesta di rimozione delle IdR da parte del **Comune**. Le Parti si riservano sin d'ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di prorogare, o rinnovare, la durata del Protocollo di Intesa mediante semplice comunicazione scritta da far pervenire prima della scadenza del Protocollo stesso.

6. COSTI

Ciascuna Parte si farà carico dei costi relativi alle attività che si impegna a svolgere in esecuzione del presente Protocollo.

7. NON ESCLUSIVITÀ

Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al Protocollo di Intesa con altri operatori o altri Enti Pubblici.

8. COMUNICAZIONE

Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in relazione all'infrastruttura di ricarica di cui al presente Protocollo di Intesa. Pertanto, nessuna Parte farà alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all'esistenza, contenuto, esecuzione né userà marchi o loghi dell'altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo al Protocollo di Intesa, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altra Parte.

9. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Il Comune prende atto ed accetta che **DUFERCO** si avvale di diversi modelli di IdR i cui diritti di proprietà intellettuale/industriale relativi alle stazioni di ricarica, comprendenti anche la struttura hardware, il software locale per la gestione delle stazioni, incluso il modulo SW di comunicazione verso il sistema centrale e ciascuno degli elementi che li compongono (ivi inclusi, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, i marchi, i brevetti per invenzioni, e modelli di utilità, i disegni e i modelli, il *know-how*, i segreti commerciali, i diritti di autore, nonché tutta la documentazione tecnica correlata), sono di proprietà del fornitore e licenziante di **DUFERCO**. Il **Comune** non potrà in alcun modo manomettere, riprodurre, modificare, sviluppare, adattare, decompilare, disassemblare, sottoporre a operazioni di *reverse engineering* (o sottoporre ad operazioni tese ad estrarre i codici sorgenti).

Allo stesso modo, il **Comune** è e resterà l'esclusivo titolare dei dati, delle informazioni, commerciali e logistiche, riguardanti l'area di parcheggio di cui al presente Protocollo di Intesa.

Ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell'esecuzione del Protocollo di Intesa resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all'altra.

Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Protocollo di Intesa che in quelle da esso discendenti.

10. RISERVATEZZA

Il presente Protocollo di Intesa, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del Protocollo di Intesa, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione del Protocollo di Intesa.

Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si obbliga a:

- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Protocollo di Intesa;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente Protocollo di Intesa e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per

l'adempimento del presente Protocollo di Intesa;

- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.

Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:

- informare appena legalmente possibile di ciò per iscritto l'altra Parte;
- limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.

Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione del presente Protocollo di Intesa o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione a quanto previsto del presente Protocollo, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

Riguardo ogni aspetto citato nel presente paragrafo 10), si intendono esplicitamente esclusi da ogni vincolo di riservatezza tutti gli atti soggetti agli obblighi di pubblicazione od accesso agli atti pubblici del Comune di Modena, secondo la vigente normativa e, tempo per tempo, delle eventuali modifiche e integrazioni che dovessero intervenire a tale specifica disciplina e agli obblighi di trasparenza degli enti pubblici.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice Privacy") e del Regolamento UE 2016/679, le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente Protocollo.

12. LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE

Il presente Protocollo sarà governato e interpretato secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente Protocollo di Intesa o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Modena.

Qualsiasi modifica o deroga del Protocollo di Intesa dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

Il Protocollo di Intesa, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte.

Il Comune acconsente sin d'ora a che il Protocollo di Intesa sia oggetto di cessione da parte di DUFERCO in favore di società dal medesimo controllate, o sue controllanti, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano la stessa DUFERCO.

13. RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto dal Protocollo di Intesa, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

14. REGISTRAZIONE E BOLLO

Il presente Protocollo è assoggettato ad Imposta di registro, ai sensi dell'art. 5, co. 4 della Tariffa Parte Prima allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro approvato con D.P.R 26 aprile 1986 n. 131 che saranno a carico di **DUFERCO**, unitamente alle spese per i bolli.

15. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista del presente Protocollo dovranno essere inviati per iscritto e saranno considerati consegnati non appena ricevuta ai seguenti indirizzi:

Per DUFERCO:

.....

Per il Comune:

.....

16. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, CODICE ETICO E MODELLO 231

In coerenza con le norme ed i principi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, ciascuna delle Parti si impegna ad astenersi dall'offrire, promettere, elargire o pagare, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o a qualsivoglia altro terzo, con lo scopo, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al Protocollo di Intesa, di conseguire un vantaggio o beneficio improprio e/o per influenzarne un atto, una decisione o un'omissione.

Con riguardo all'esecuzione del Protocollo di Intesa, ciascuna delle Parti si impegna altresì ad astenersi dall'accettare offerte e/o promesse, comunque denominate, di denaro o altra utilità in violazione delle norme e convenzioni citate al precedente comma.

L'inosservanza, anche parziale, delle pattuizioni di cui al presente articolo 15 costituirà grave inadempimento del Protocollo di Intesa e darà facoltà a ciascuna Parte non inadempiente di risolverlo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, mediante lettera raccomandata a/r o PEC. In tale evenienza la Parte inadempiente terrà l'altra Parte indenne e manlevata avverso qualsiasi danno, costo onere o spesa, comunque denominato, in cui essa dovesse incorrere, anche per effetto di pretese i terzi, in conseguenza dell'inadempimento.

DUFERCO, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico e nel Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, che verrà trasmesso al Comune su sua richiesta. **DUFERCO** auspica che i suoi contraenti si riferiscano a principi equivalenti nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti.

17. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Protocollo di Intesa dovrà essere interpretato nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle Parti.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale, secondo le disposizioni di legge.

DUFERCO ENERGIA SPA

COMUNE DI MODENA

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA
CON L'OPERATORE AGRIFER DI CASARINI
OTTAVIO & FIGLI SRL PER LA REALIZZAZIONE E
GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA A
PUBBLICO ACCESSO PER LA MOBILITÀ ELETTRICA
NEL TERRITORIO COMUNALE DI MODENA

Tra

AGRIFER di Casarini Ottavio & figli srl con Sede Legale in Modena, via Nonantolana n.955, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01008990366, in persona dell'Amministratore Delegato Ottavio Casarini (di seguito **"AGRIFER"**)

e

Comune di Modena con sede legale in Modena, Piazza Grande n. 16, codice fiscale 00221940364 in questo atto rappresentata dall'ing. Guido Calvarese, responsabile dell'Ufficio Mobilità, Traffico e Urbanizzazioni, in qualità di R.U.P. domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto in via Santi n. 40, 41123 Modena (di seguito il **"Comune"**)

di seguito definite congiuntamente le **"Parti"** e disgiuntamente la **"Parte"**.

PREMESSO CHE

- a) La Legge del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
- b) il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012) e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale;
- c) la "Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (recepita con D.lgs. 257/2016) sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi" stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;
- d) la Direttiva suddetta stabilisce, altresì, requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;
- e) le Parti considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto

conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;

- f) le Parti riconoscono che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione locale dell'inquinamento sia atmosferico sia acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte;
- g) in data 13 settembre 2018 è stato sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna e dai principali fornitori di energia elettrica operanti nel territorio regionale un protocollo di intesa per la realizzazione entro il 2020 in Emilia-Romagna di una capillare rete di punti di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica, sia mezzi di trasporto pubblico, che autovetture ad uso privato;
- h) in data 16/07/2020 è stato approvato con Del. C.C. n. 28/2020 il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS2030) che prevede tra le diverse azioni anche lo sviluppo della rete di ricarica a pubblico accesso allo scopo di ottenere la progressiva copertura di tutto il territorio urbanizzato e che risulta pienamente rispondente al DL citato al punto precedente;
- i) la legge n. 120 del 2020 avente ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*)”, all’art. 57 introduce significative modifiche allo specifico quadro normativo allo scopo di accelerare e disciplinare il processo di installazione delle colonnine di ricarica sul territorio nazionale;
- j) la legge n. 108 del 29 luglio 2021 avente ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, modificando la legge n.120/2020 di cui al punto precedente, stabilisce, al comma 14-bis dell’art. 57 sopra citato, che il provvedimento autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica ha una durata minima di 10 anni;
- k) richiamata la D.G.C. n. 489 del 15/09/2020 avente ad oggetto “PUMS 2030 – Programma per l’installazione di IdR (Infrastrutture di Ricarica) a pubblico accesso per veicoli elettrici sul territorio comunale – Approvazione dello schema di protocollo di intesa per la realizzazione e gestione di IdR a pubblico accesso per la mobilità elettrica” che definisce i contenuti minimi e i rispettivi impegni tra l’amministrazione locale e il soggetto privato proponente;
- l) richiamata la D.G.C. n. 106 del 24/03/2022 avente ad oggetto “Programma per l’installazione di infrastrutture di ricarica (IDR) a pubblico accesso per veicoli elettrici sul territorio comunale – indirizzi strategici per lo sviluppo della rete infrastrutturale di ricarica a pubblico accesso per la mobilità elettrica nel territorio comunale di Modena” che aggiorna e integra gli obiettivi e gli indirizzi contenuti nella delibera di cui al punto precedente;
- m) considerato che, in data 29 agosto 2022, la Regione Emilia-Romagna, con e-mail agli atti del comune di Modena con prot. n.411093, ha comunicato l’avvenuta cessazione della validità del protocollo regionale di cui al punto e) delle premesse e, pertanto, il comune può procedere direttamente alla sottoscrizione dei protocolli comunali anche con gli operatori non firmatari del protocollo regionale, diversamente da quanto indicato nello schema di protocollo d’intesa approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 489/2020 sopra richiamata;
- n) **AGRIFER** ha espresso l’interesse a realizzare un intervento di ampliamento della rete di infrastrutture di ricarica a pubblico accesso sul territorio comunale attraverso l’installazione di n. 20 IdR in n.3 anni;
- o) tutti i modelli di IdR sono gestiti con le più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota e in grado di rispondere alle esigenze di una mobilità urbana evoluta e sostenibile;
- p) tutti i modelli sono dotati di una tecnologia in grado di garantire l’interoperabilità fra le

infrastrutture di diverse aziende; pertanto sarà possibile intraprendere le necessarie azioni affinché l'utente possa ricaricare il veicolo elettrico utilizzando il contratto sottoscritto con il proprio venditore di energia elettrica all'interno del territorio comunale.

**Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate
convengono quanto segue:**

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito il “**Protocollo di Intesa**”).

2. OGGETTO

Con il Protocollo di Intesa le Parti intendono disciplinare i reciproci impegni in merito alla realizzazione di una rete di ricarica elettrica in ambito urbano, impegnandosi reciprocamente a garantire una stabile e fattiva collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi concordati.

3. IMPEGNI DI AGRIFER

AGRIFER si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alle seguenti attività:

- a) individuare, concordandole con il competente ufficio comunale e congiuntamente al distributore locale di energia elettrica, le aree dedicate alle installazioni delle IdR per veicoli elettrici all'interno del territorio comunale, tenendo conto che queste dovranno essere rispondenti alle esigenze del Comune in termini di massima copertura territoriale in relazione alle dislocazioni degli ambiti residenziali, produttivi e di servizi, oltre ad essere collocate in posizione adeguata rispetto alle caratteristiche della rete di distribuzione dell'energia;
- b) progettare puntualmente le “Aree dedicate”, composte dall'IdR e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio e sottoporre gli elaborati al competente ufficio del Comune;
- c) richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione di un numero complessivo di 20 IdR -nel periodo 2023-2024-2025, di cui almeno n. 5 nel corso dell'anno 2023 e le restanti 15 entro l'anno 2025, tutte dotate di due punti di ricarica per una potenza complessiva di almeno 22 kW per ogni IdR;
- d) provvedere alla installazione delle IdR, che resteranno di proprietà di **AGRIFER**;
- e) provvedere al collegamento delle IdR con la rete elettrica pubblica;
- f) provvedere all'esecuzione di tutti gli interventi di adeguamento e degli eventuali lavori di ripristino necessari per l'installazione dell'IdR;
- g) provvedere a tutte le attività di collaudo delle IdR;
- h) provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale in coordinamento con i competenti uffici comunali;
- i) esercire e gestire le IdR da remoto tramite la piattaforma di cui si avvale;
- j) mantenere le IdR, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l'intera durata del Protocollo di Intesa, secondo quanto previsto dal piano di manutenzione ordinaria;
- k) mantenere in efficienza la segnaletica specifica relativa agli stalli riservati ai veicoli in ricarica;
- l) in conformità all'art. 57 della Legge 120/2020 avente ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*)”, prevedere che, nella fascia

oraria 7-23 e a ricarica del veicolo completata, previa notifica via SMS ovvero via app dedicata, sia addebitato al cliente una tariffa oraria forfettaria non inferiore a 1,80 €/h e non superiore a 3,00 €/h a partire da un'ora dopo il completamento della ricarica, con tariffazione al minuto, allo scopo di disincentivare l'occupazione del posto auto oltre il tempo necessario alla ricarica stessa nelle ore diurne;

- m) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa e gestione delle IdR;
- n) rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal **Comune** laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile, imposto da legge o regolamento ed in ogni caso alla scadenza del Protocollo di Intesa, salvo rinnovo dello stesso, da concordarsi per atto scritto d'intesa tra le Parti.
- o) monitoraggio: **AGRIFER** si impegna a fornire al Comune i dati relativi all'effettivo utilizzo delle IdR;
- p) Interoperabilità: **AGRIFER** si impegna a garantire l'interoperabilità delle proprie colonnine con tutti gli altri gestori di IdR presenti tempo per tempo nel territorio del Comune di Modena, attraverso la sottoscrizione di accordi diretti e/o l'adesione alle più diffuse piattaforme dedicate a tal scopo, affinché sia possibile al cliente finale ricaricare il proprio veicolo con le modalità e tariffe da esso sottoscritte con il proprio provider;

4. IMPEGNI DEL COMUNE

Il **Comune** s'impegna a:

- a) Individuare, congiuntamente a **AGRIFER** e con il coinvolgimento del competente distributore di energia elettrica, le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle IdR da parte di **AGRIFER**, tenendo conto che queste dovranno essere rispondenti alle esigenze del Comune in termini di copertura territoriale in relazione alle dislocazioni degli ambiti residenziali, produttivi e di servizi; saranno demandati a contatti diretti tra l'ufficio tecnico competente e gli uffici tecnici di **AGRIFER** le operazioni necessarie all'individuazione puntuale delle aree di ricarica oggetto del presente protocollo, con elaborazione finale di un elaborato grafico esaustivo che verrà condiviso a mezzo PEC;
- b) mettere a disposizione gratuitamente le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle IdR per veicoli elettrici per la durata del Protocollo di Intesa, con specifica esclusione dal pagamento della TOSAP sia in relazione agli spazi fisicamente occupati dai manufatti IdR, sia in relazione agli stalli riservati alla ricarica elettrica;
- c) assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità di **AGRIFER** medesima con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le Parti, nonché emettere le necessarie ordinanze di viabilità in relazione agli stalli riservati ai veicoli in ricarica;
- d) fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica.

5. DURATA

Il Protocollo di Intesa è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 10 anni, fatto salvo quanto previsto all'art.3 in caso di richiesta di rimozione delle IdR da parte del **Comune**. Le Parti si riservano sin d'ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di prorogare, o rinnovare, la durata del Protocollo di Intesa mediante semplice comunicazione scritta da far pervenire prima della scadenza del Protocollo stesso.

6. COSTI

Ciascuna Parte si farà carico dei costi relativi alle attività che si impegna a svolgere in esecuzione del presente Protocollo.

7. NON ESCLUSIVITÀ

Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al Protocollo di Intesa con altri operatori o altri Enti Pubblici.

8. COMUNICAZIONE

Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in relazione all'infrastruttura di ricarica di cui al presente Protocollo di Intesa. Pertanto, nessuna Parte farà alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all'esistenza, contenuto, esecuzione né userà marchi o loghi dell'altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo al Protocollo di Intesa, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altra Parte.

9. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Il Comune prende atto che **AGRIFER** si avvale di diversi modelli di IdR i cui diritti di proprietà intellettuale/industriale relativi alle stazioni di ricarica, comprendenti anche la struttura hardware, il software locale per la gestione delle stazioni, incluso il modulo SW di comunicazione verso il sistema centrale e ciascuno degli elementi che li compongono (ivi inclusi, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, i marchi, i brevetti per invenzioni, e modelli di utilità, i disegni e i modelli, il *know-how*, i segreti commerciali, i diritti di autore, nonché tutta la documentazione tecnica correlata), sono di proprietà del fornitore e licenziante di **AGRIFER**. Il **Comune** non potrà in alcun modo manomettere, riprodurre, modificare, sviluppare, adattare, decompilare, disassemblare, sottoporre a operazioni di *reverse engineering* (o sottoporre ad operazioni tese ad estrarre i codici sorgenti).

Allo stesso modo, il **Comune** è e resterà l'esclusivo titolare dei dati, delle informazioni, commerciali e logistiche, riguardanti l'area di parcheggio di cui al presente Protocollo di Intesa.

Ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell'esecuzione del Protocollo di Intesa resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all'altra.

Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Protocollo di Intesa che in quelle da esso discendenti.

10. RISERVATEZZA

Il presente Protocollo di Intesa, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del Protocollo di Intesa, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione del Protocollo di Intesa.

Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si obbliga a:

- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Protocollo di Intesa;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente Protocollo di Intesa e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento del presente Protocollo di Intesa;

- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.

Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:

- informare appena legalmente possibile di ciò per iscritto l'altra Parte;
- limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.

Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione del presente Protocollo di Intesa o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione a quanto previsto del presente Protocollo, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

Riguardo ogni aspetto citato nel presente paragrafo 10), si intendono esplicitamente esclusi da ogni vincolo di riservatezza tutti gli atti soggetti agli obblighi di pubblicazione od accesso agli atti pubblici del Comune di Modena, secondo la vigente normativa e, tempo per tempo, delle eventuali modifiche e integrazioni che dovessero intervenire a tale specifica disciplina e agli obblighi di trasparenza degli enti pubblici.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice Privacy") e del Regolamento UE 2016/679, le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente Protocollo.

12. LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE

Il presente Protocollo sarà governato e interpretato secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente Protocollo di Intesa o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Modena.

Qualsiasi modifica o deroga del Protocollo di Intesa dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

Il Protocollo di Intesa, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte.

Il Comune acconsente sin d'ora a che il Protocollo di Intesa sia oggetto di cessione da parte di **AGRIFER** in favore di società dal medesimo controllate, o sue controllanti, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano la stessa **AGRIFER**.

13. RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto dal Protocollo di Intesa, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

14. REGISTRAZIONE E BOLLO

Il presente Protocollo è assoggettato ad Imposta di registro, ai sensi dell'art. 5, co. 4 della Tariffa Parte Prima allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro approvato con D.P.R 26 aprile 1986 n. 131 che saranno a carico di **AGRIFER**, unitamente alle spese per i bolli.

15. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista del presente Protocollo dovranno essere inviati per iscritto e saranno considerati consegnati non appena ricevuta ai seguenti indirizzi:

Per AGRIFER:

.....

Per il Comune:

.....

16. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, CODICE ETICO E MODELLO 231

In coerenza con le norme ed i principi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, ciascuna delle Parti si impegna ad astenersi dall'offrire, promettere, elargire o pagare, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o a qualsivoglia altro terzo, con lo scopo, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al Protocollo di Intesa, di conseguire un vantaggio o beneficio improprio e/o per influenzarne un atto, una decisione o un'omissione.

Con riguardo all'esecuzione del Protocollo di Intesa, ciascuna delle Parti si impegna altresì ad astenersi dall'accettare offerte e/o promesse, comunque denominate, di denaro o altra utilità in violazione delle norme e convenzioni citate al precedente comma.

L'inosservanza, anche parziale, delle pattuizioni di cui al presente articolo 15 costituirà grave inadempimento del Protocollo di Intesa e darà facoltà a ciascuna Parte non inadempiente di risolverlo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, mediante lettera raccomandata a/r o PEC. In tale evenienza la Parte inadempiente terrà l'altra Parte indenne e manlevata avverso qualsiasi danno, costo onere o spesa, comunque denominato, in cui essa dovesse incorrere, anche per effetto di pretese i terzi, in conseguenza dell'inadempimento.

AGRIFER, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico e nel Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, che verrà trasmesso al Comune su sua richiesta. **AGRIFER** auspica che i suoi contraenti si riferiscano a principi equivalenti nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti.

17. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Protocollo di Intesa dovrà essere interpretato nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle Parti.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale, secondo le disposizioni di legge.

AGRIFER di Casarini Ottavio & figli srl

COMUNE DI MODENA



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE AMBIENTE, MOBILITA', ATTIVITA' ECONOMICHE E
SPORTELLI UNICI**

OGGETTO: PUMS 2030 - PROGRAMMA PER L'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA (IDR) A PUBBLICO ACCESSO PER VEICOLI ELETTRICI SUL TERRITORIO COMUNALE - ADEGUAMENTO DELLO "SCHEMA DI PROTOCOLLO TIPO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA A PUBBLICO ACCESSO PER LA MOBILITA' ELETTRICA NEL TERRITORIO COMUNALE DI MODENA - ANNO 2023" ALLA LEGGE N. 120 DEL 2020, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 108 DEL 2021 E APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI PROTOCOLLO CON GLI OPERATORI DUFERCO ENERGIA S.P.A. E AGRIFER DI CASARINI OTTAVIO E FIGLI S.R.L.

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 711/2023, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 09/03/2023

Sottoscritto dal Dirigente
(CALVARESE GUIDO)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE AMBIENTE, MOBILITA', ATTIVITA' ECONOMICHE E SPORTELLI
UNICI**

OGGETTO: PUMS 2030 - PROGRAMMA PER L'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA (IDR) A PUBBLICO ACCESSO PER VEICOLI ELETTRICI SUL TERRITORIO COMUNALE - ADEGUAMENTO DELLO "SCHEMA DI PROTOCOLLO TIPO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA A PUBBLICO ACCESSO PER LA MOBILITA' ELETTRICA NEL TERRITORIO COMUNALE DI MODENA - ANNO 2023" ALLA LEGGE N. 120 DEL 2020, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 108 DEL 2021 E APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI PROTOCOLLO CON GLI OPERATORI DUFERCO ENERGIA S.P.A. E AGRIFER DI CASARINI OTTAVIO E FIGLI S.R.L.

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n. 711/2023.

Modena li, 09/03/2023

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(BOLONDI ROBERTO)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: PUMS 2030 - PROGRAMMA PER L'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA (IDR) A PUBBLICO ACCESSO PER VEICOLI ELETTRICI SUL TERRITORIO COMUNALE - ADEGUAMENTO DELLO "SCHEMA DI PROTOCOLLO TIPO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA A PUBBLICO ACCESSO PER LA MOBILITA' ELETTRICA NEL TERRITORIO COMUNALE DI MODENA - ANNO 2023" ALLA LEGGE N. 120 DEL 2020, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 108 DEL 2021 E APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI PROTOCOLLO CON GLI OPERATORI DUFERCO ENERGIA S.P.A. E AGRIFER DI CASARINI OTTAVIO E FIGLI S.R.L.

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 711/2023, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 10/03/2023

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE **Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

OGGETTO: PUMS 2030 - PROGRAMMA PER L'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA (IDR) A PUBBLICO ACCESSO PER VEICOLI ELETTRICI SUL TERRITORIO COMUNALE - ADEGUAMENTO DELLO "SCHEMA DI PROTOCOLLO TIPO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA A PUBBLICO ACCESSO PER LA MOBILITA' ELETTRICA NEL TERRITORIO COMUNALE DI MODENA - ANNO 2023" ALLA LEGGE N. 120 DEL 2020, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 108 DEL 2021 E APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI PROTOCOLLO CON GLI OPERATORI DUFERCO ENERGIA S.P.A. E AGRIFER DI CASARINI OTTAVIO E FIGLI S.R.L.

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 711/2023, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 10/03/2023

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale